



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. "VIA NICOLA MARIA NICOLAI"

Via Nicola Maria Nicolai, 85 - 00156 Roma
Tel. 0641220371 – 064102614 – Distretto 13°
C.M. RMIC8ER00B – C.F. 97712470588
✉ E- Mail: rmic8er00b@istruzione.it; rmic8er00b@pec.istruzione.it

INFORMATIVA AI LAVORATORI (D.LGS. 81/08 art.36 e successive modifiche e integrazioni)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il presente documento, riguardante le tematiche relative la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è rivolto al personale scolastico, agli allievi e a **tutti** coloro che lavorano o sono presenti a vario titolo presso gli edifici scolastici dell'I.C. "Via Nicola Maria Nicolai", e riporta le **disposizioni** del Dirigente Scolastico (DS)/Datore di Lavoro (DL) da **rispettare** nel corso delle attività lavorativa e tese a **facilitare** le azioni di **prevenzione**.

Inoltre, in particolare, il documento indica le regole di comportamento da tenere per eliminare o ridurre i rischi in relazione agli obblighi di **vigilanza** nei confronti degli allievi.

Quanto di seguito espresso si intende anche quale **integrazione** del *Documento di Valutazione dei Rischi* e del *Piano di Emergenza* attualmente adottati dall'Istituzione Scolastica.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

DEFINIZIONI (ESTRATTO DELL'ART. 2 DEL D.LGS. 81/2008)

a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale**

dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «**azienda**»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ESTRATTO DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/2008)

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche

amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3.1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono **esentati** da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale **qualora abbiano tempestivamente richiesto** gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, **adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.** In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, **sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia,** rilevino la sussistenza di un pericolo **grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente** l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3.2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la **valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione** tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART. 19 DEL D.LGS. 81/2008)

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, **se necessario, interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20 DEL D.LGS. 81/2008)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

- osservano le disposizioni e le istruzioni ricevute;
- utilizzano, in maniera corretta, macchine, impianti, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
- **segnalano immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione ed eventuali situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza, nell'ambito delle loro competenze e responsabilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo;
- non compiono operazioni o manovre non di loro competenza;

- si sottopongono ai controlli sanitari;
- contribuiscono insieme al Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti, all'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità competente per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

DIRITTI DEI LAVORATORI

- Sono **formati ed informati** in merito ai rischi generali e specifici, alle norme di tutela, alle misure di prevenzione e protezione.
- Hanno il **diritto di lasciare il posto di lavoro** in caso di pericolo **grave e immediato** o di prendere le misure più idonee per evitarne le conseguenze.
- **Eleggono o designano**, nell'ambito delle rappresentanze sindacali, il loro Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

DISPOSIZIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituzione Scolastica individua compiti, funzioni e responsabilità e provvede a formalizzare uno specifico "funzionigramma" sia riguardo le figure riferite a tutto l'istituto Comprensivo sia riguardo quelle specificatamente riferite ai singoli plessi.

Tutto il personale scolastico è tenuto a prendere conoscenza del funzionigramma in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro pubblicato sul sito della Scuola. In particolare il personale individuato per uno specifico ruolo dovrà porre la massima attenzione ai propri compiti così come riportati nel funzionigramma.

Il personale dipendente, ed in particolare quanti, in relazione all'attività svolta o degli incarichi assegnati esplicano specifiche funzioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e tutti coloro che rivestono ruoli atti ad esercitare la vigilanza sugli allievi, dovranno vigilare affinché le prescrizioni contenute nel presente documento siano osservate e condivise da tutti, alunni compresi.

NORME DI PREVENZIONE GENERALI RIFERITE ALLE POSSIBILI SITUAZIONI DI RISCHIO ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Ogni lavoratore dovrà:

- evitare di ostruire o rendere impraticabili i percorsi di fuga e le uscite d'emergenza;
- evitare di lasciare oggetti o strumenti ingombranti sul pavimento o su piani sopraelevati con rischio di caduta;
- riporre sempre, dopo l'uso, i materiali e le attrezzature utilizzate, nei rispettivi luoghi di deposito o custodia;
- utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- mantenere accuratamente chiusi i locali (magazzini, depositi ecc.) potenzialmente pericolosi;
- impartire, agli altri lavoratori, agli allievi ed a eventuali visitatori esterni, le istruzioni atte ad eliminare o ridurre i rischi segnalati e vigilare sulla loro corretta osservanza;
- evitare di sistemare gli arredi ed i materiali in modo tale che costituiscano pericolo per i lavoratori ed impediscano la percorribilità delle vie di esodo;
- richiudere sempre cassette ed ante degli armadi dopo l'uso;
- evitare il deposito di qualsiasi oggetto sopra gli armadi e gli arredi verticali compreso il piano alto delle scaffalature;

- evitare di portare nel posto di lavoro contenitori personali di sostanze classificate come pericolose (infiammabili, corrosive, nocive, velenose etc.);
- evitare, ad esclusione del personale incaricato, di intervenire su apparecchiature e quadri elettrici;
- evitare, ad esclusione del personale incaricato, di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti tecnologici;
- evitare di utilizzare fiamme libere;
- osservare il divieto di fumo sul luogo di lavoro;
- verificare sempre che i veicoli lasciati in sosta non ostacolino le vie di fuga, le uscite di emergenza i punti di raccolta ed i percorsi di accesso ed uscita degli edifici;
- evitare di manomettere, rimuovere, spostare o alterare i dispositivi di protezione collettiva, la segnaletica di sicurezza e di emergenza;
- prendere visione e, ove necessario, memorizzare con cura:
 - la cartellonistica di sicurezza;
 - gli organigrammi relativi ai compiti specifici della sicurezza;
 - le segnalazioni d'emergenza;
 - i percorsi e le vie di fuga;
 - il posizionamento dei presidi antincendio (estintori, idranti ecc);
 - le indicazioni di comportamento prescritte;
 - i nominativi degli addetti alle emergenze;
 - i numeri telefonici d'emergenza.
- evitare di salire/scendere le rampe di scale quando sono bagnate;
- evitare di salire/scendere le rampe di corsa;
- evitare di sostare sotto o vicino a strutture sopraelevate di stabilità non garantita;
- evitare il transito su parti o passaggi sopraelevati o coperture a resistenza non garantita: tombini, grate, ecc;
- evitare di salire su scale o gradini in presenza di disturbi legati alla pressione sanguigna, vertigini, otiti, giramenti di testa e, in generale, di stati in grado di alterare l'auto percezione dell'equilibrio corporeo;
- evitare di compiere operazioni utilizzando basi di appoggio instabili (seggiole; scale mobili instabili, ecc);
- prima dell'eventuale impiego di scale manuali a compasso o a muro verificare:
 - la corretta aderenza degli appoggi sul pavimento e la stabilità delle zone, orizzontali e verticali, d'appoggio;
 - la corretta inclinazione della scala e applicazione ed efficienza dei sistemi di bloccaggio;
 - resistenza ed integrità dei gradini e degli inserimenti laterali;
 - richiedere l'assistenza di un collega per stabilizzare l'appoggio e per il passaggio di utensili e/o materiali di lavoro.

Il lavaggio dei pavimenti dovrà avvenire sempre in orari nei quali non è previsto il passaggio delle persone. In caso di necessità le persone in transito dovranno essere adeguatamente avvertite mediante apposita segnalazione.

Le **superfici vetrate** presenti nell'edificio scolastico devono corrispondere agli *standard* di sicurezza previsti dalla normativa; in presenza di vetri non conformi, in attesa degli interventi di adeguamento da parte dell'ente locale competente, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- apporre o richiedere l'apposizione dell'apposita segnalazione di pericolo;
- evitare movimenti ed impieghi che possano determinare pressioni eccessive o urti alle parti in vetro;
- porre estrema cura nell'apertura e chiusura di finestre, porte ed arredi dotati di parti in vetro. In particolare, ogni porta con vetri ed ogni finestra devono essere sempre utilizzate dal personale scolastico e mai dagli allievi;
- assicurarsi della stabilità e del bloccaggio di finestre o porte a vetri, soprattutto al termine dell'attività didattica e lavorativa, soprattutto quelle esposte a correnti d'aria ed a situazioni di vento forte;
- in caso di rottura, evitare di manipolare i frammenti vetrosi direttamente o con mani nude; impiegare guanti protettivi, scopetta, paletta e occhiali; riporre i frammenti in luogo sicuro;
- in caso di parti vetrose a rischio di caduta, isolare la zona e, ove possibile, provvedere alla eliminazione con strumenti e protezioni adeguate; non provocare mai la caduta con aste o bastoni sostando nella zona potenzialmente esposta alla caduta della parte vetrosa.

DEPOSITI

In ogni locale adibito a deposito il personale addetto dovrà provvedere a:

- non superare il limite di carico dei solai e delle scaffalature (in caso di dubbio chiedere informazioni al DL o a un suo rappresentante);
- lasciare un percorso interno di accesso/uscita di almeno 0.90 m;
- mantenere fra i materiali depositati ed il soffitto una distanza di almeno 60 cm.
- riporre i materiali in maniera ordinata;
- riporre sempre gli oggetti più pesanti nella parte bassa delle scaffalature.

RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE CON LAVORI CONDOTTI DA PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA

In caso di lavori condotti da personale esterno che, in qualche modo, dovessero interferire con l'attività scolastica, si dovrà avvertire il Dirigente Scolastico ovvero il *Dirigente* o il *Preposto* e darne notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) affinché siano valutati gli eventuali rischi da attività interferenti e disposte le conseguenti misure di prevenzione.

I lavoratori che, anche occasionalmente, dovessero prestare la loro opera presso l'Istituzione Scolastica dovranno, ancor prima dell'inizio dei lavori, essere avviati al Dirigente Scolastico per:

- essere informati sulle possibili situazioni di rischio presenti all'interno della scuola e le modalità d'accesso alla documentazione di prevenzione;
- definire, in caso di interferenza delle lavorazioni con l'attività scolastica, il necessario coordinamento.

SEGNALAZIONE DEI RISCHI O DELLE ANOMALIE STRUTTURALI

In riferimento agli **obblighi dei lavoratori** previsti dal dettato legislativo, è a **disposizione** del personale, per tutta la durata dell'anno scolastico, una apposita **scheda di segnalazione** per una più concreta e agevole comunicazione dei rischi e/o delle eventuali anomalie strutturali.

Il lavoratore potrà consegnare la direttamente al Docente Responsabile di plesso, oppure all'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, oppure direttamente al Dirigente Scolastico e darne notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; le schede saranno opportunamente valutate dal Servizio di Prevenzione e Protezione al fine dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione e formalmente registrate.

RISCHI CONNESSI ALL'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

Tutto il personale è tenuto ad **utilizzare solamente macchine ed attrezzature** di cui conosce il **corretto** funzionamento e le modalità di utilizzo, **formalmente in dotazione alla Scuola o espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico**.

Tutto il personale è inoltre tenuto a:

- evitare di rimuovere, manomettere, o modificare i dispositivi di protezione installati sulle macchine e sulle attrezzature;
- rispettare le prescrizioni contenute nelle etichette o nei libretti d'uso e manutenzione, **conservando con cura tale documentazione che deve essere sempre a disposizione dell'utilizzatore**. In caso contrario farne richiesta alla Dirigenza scolastica;
- rispettare con particolare scrupolo le istruzioni relative all'uso di attrezzature strumenti dotati di segmenti taglienti, punte perforanti, parti rotanti, elementi serranti o a scatto;
- evitare di rivolgere le parti potenzialmente pericolose in direzione delle persone;
- evitare di impiegare macchine ed attrezzature con parti rotanti indossando abiti non idonei o dotati di lembi mobili;
- riporre sempre gli strumenti, in particolare quelli dotati di segmenti taglienti o appuntiti nelle confezioni originarie, dove necessario chiuderli i luoghi non accessibili ai non addetti;
- evitare di utilizzare macchinari ed attrezzature che appaiono difettose o che in precedenza abbiano evidenziato problemi;
- segnalare ogni eventuale mal funzionamento delle macchine e delle attrezzature utilizzate, in particolare eventuali surriscaldamenti o fiammeggiamenti.

L'utilizzo di macchine ed apparecchiature è limitato esclusivamente allo scopo cui sono destinate, in riferimento alle modalità riportate nelle apposite istruzioni, senza apportare in alcun modo modifiche alle stesse macchine e attrezzature.

Laddove previsto il personale deve utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale che il Datore di Lavoro deve fornire.

Chiunque utilizzi, **avendone titolo e comunque su autorizzazione** del Dirigente Scolastico, macchine e attrezzature che devono essere collegate alla rete di alimentazione elettrica, si deve assicurare che esse siano collegate ad una presa idonea, per voltaggio e potenza, come riportato nella targhetta identificativa e nei rispettivi manuali di istruzioni che devono essere ben conservati e essere sempre disponibili e facilmente reperibili.

Inoltre deve:

- utilizzare solo macchine ed attrezzature elettriche, dotate di targhetta identificativa, contrassegnate dal marchio IMQ, CE o di analogo livello;
- verificare sempre la totale copertura isolante di cavi, spine, prese ecc;

- rimuovere il collegamento elettrico alla rete in caso di operazioni di pulizia, trasporto, manipolazione, apertura dei sopradetti strumenti;
- evitare l'utilizzo di cavi disposti sul pavimento in presenza di movimenti di persone, in caso di necessità interdire l'accesso all'area interessata con appositi sbarramenti e segnalare adeguatamente il pericolo;
- evitare di tirare gli apparecchi per il cavo;
- utilizzare cavi di prolunga e riduttori dotati del marchio IMQ o CE; preferendo, quando possibile, gli inserimenti diretti alla rete;
- evitare le manipolazioni delle macchine e delle attrezzature elettriche con mani, indumenti o parti bagnate;
- disinserire, tramite l'apposito interruttore, le apparecchiature elettriche dopo l'uso prima di togliere il collegamento alla rete.

RISCHI ELETTRICI

Oltre a quanto sopra disposto si rammenta che è fatto **divieto** a tutti di **effettuare interventi su attrezzature elettriche in tensione**.

Per un'informazione più completa circa i rischi elettrici il personale è tenuto a prendere conoscenza dei contenuti dell'apposito opuscolo informativo, redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola pubblicato sul sito della Scuola.

RISCHI DA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI

È vietato muovere carichi manualmente per un peso superiore a superiore a 25 Kg per gli uomini e 15 Kg per le donne.

Per un'informazione più completa circa i rischi da movimentazione manuale dei carichi il personale è tenuto a prendere conoscenza dei contenuti dell'apposito opuscolo informativo, redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola pubblicato sul sito della Scuola.

RISCHI CONNESSI ALL'USO DI APPARECCHIATURE DOTATE DI VIDEOTERMINALE

Al fine di prevenire i rischi connessi all'uso di apparecchiature dotate di videoterminale (VDT), in particolare quello riferito all'apparato oculo-visivo, in riferimento alla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, si dispone quanto segue.

Dovrà sempre essere osservata una pausa di riposo di 15 minuti ogni due ore di lavoro.

Al fine di ridurre l'affaticamento visivo ed i rischi a carico dell'apparato oculo-visivo, è necessario:

- orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riflessi e abbagliamenti;
- mantenere la distanza degli occhi dallo schermo compresa tra i 70 e gli 90 centimetri.

Per evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, soprattutto in caso d'uso prolungato dei VDT, è consigliabile:

- utilizzare idonea seduta;
- variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
- non tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro.

Per un'informazione più completa circa i rischi da videoterminali il personale è tenuto a prendere conoscenza dei contenuti del materiale informativo - fonte INAIL- pubblicato sul sito della Scuola.

RISCHI CONNESSI ALL'USO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Al fine di prevenire i rischi derivanti all'uso di sostanze pericolose (quali ad es. eritemi, rilascio di gas tossici, avvelenamenti, ustioni, incendi), tutti coloro che utilizzano sostanze e/o preparati pericolosi devono:

- utilizzare i prodotti contenenti tali sostanze secondo le prescrizioni d'uso e di conservazione presenti nelle schede di sicurezza e/o inserite nelle etichette;
- conservare i prodotti nelle confezioni originarie evitando la perdita o il distacco delle istruzioni d'impiego;
- rispettare le dosi e le diluizioni consigliate;
- conservare i prodotti in specifici luoghi accessibili esclusivamente alle persone autorizzate;
- utilizzare i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione; qualora i DPI non fossero disponibili segnalare tempestivamente la loro assenza al Dirigente Scolastico o a un suo rappresentante;
- evitare di mescolare prodotti diversi (nei prodotti a base di cloro ciò potrebbe determinare il rilascio di gas tossico);
- conservare i prodotti in luoghi inaccessibili ai minori e ad altre persone non autorizzate;
- mantenere lontani da fiamme e fonti di calore i prodotti in confezione *spray* ed i solventi;
- conservare i prodotti contenenti solventi in recipienti chiusi e in luoghi lontani da fonti di calore e altri materiali facilmente infiammabili (carta, legno, tessuti, ecc).

SEGNALETICA SICUREZZA

La **segnaletica** svolge un **ruolo importante** ai fini della sicurezza: un appropriato segnale, infatti, trasmette con immediatezza un messaggio che fornisce un'utile indicazione in merito a divieti, obblighi di comportamento, pericoli, informazioni, ubicazione dei mezzi antincendio e di soccorso, vie di fuga, ecc.

Per questo motivo tutto il personale è tenuto al rispetto dei significati della segnaletica esposta all'interno della scuola e deve evitare che essa sia compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di altri oggetti che ne impediscano l'adeguata visibilità; in caso di situazioni anomale deve provvedere alla segnalazione al Dirigente Scolastico.

Per un'informazione più completa circa i significati e le caratteristiche della segnaletica in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro il personale è tenuto a prendere conoscenza dei relativi documenti pubblicati sul sito della Scuola.

INCENDIO

Il lavoratore oltre a conoscere ed a mettere in pratica le **disposizioni e le procedure antincendio** contenute nel *Piano di Emergenza*, **deve evitare** di:

- lasciare accumuli cartacei nei locali scolastici;
- lasciare nelle aule, al termine delle lezioni, eventuali residui infiammabili (cestini pieni di carta etc.);
- depositare materiali cartacei e tessili sopra i piani di armadi o altre strutture non espressamente deputate allo scopo;
- coprire con qualsiasi materiale infiammabile (carte geografiche, cartelloni, *poster*, tendaggi, ecc) prese di corrente, interruttori, scatole di derivazione, dispositivi elettrici e la segnaletica di sicurezza;

- impiegare fiamme libere e apparati riscaldanti con parti surriscaldate a vista o non protette;
- impiegare dispositivi o apparecchiature personali dotate di resistenza elettrica;
- collegare le apparecchiature elettriche ad una presa elettrica, senza prima assicurarsi che la presa utilizzata sia correttamente dimensionata per l'assorbimento richiesto;
- fare un uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica, o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura;
- fare uso di solventi infiammabili. Qualora necessario, eventuali strofinacci o batuffoli imbevuti di solventi, terminato l'impiego e prima di essere riposti, dovranno essere accuratamente risciacquati in acqua;
- fumare nei locali scolastici;
- gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi;
- usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per le operazioni espressamente programmate;
- ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga, nonché intralciare o bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza.

La Dirigenza Scolastica diffonde annualmente una apposita *informativa sul rischio incendio nella scuola, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. e correzioni, Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*, contenente anche le **disposizioni** da rispettare da parte di tutto il personale per diminuire il rischio d'incendio. Se ne raccomanda la corretta visione a tutto il personale scolastico.

INFORTUNIO O MALORE

In caso di infortunio o malore, chiunque sia presente deve:

- attivarsi immediatamente per eliminare le eventuali cause di infortunio ancora presenti e richiedere l'intervento dell'Addetto al Primo Soccorso;
- attivare l'intervento sanitario pubblico di emergenza a mezzo del numero telefonico unico europeo di emergenza **112 (UNO UNO DUE)**, facendo una descrizione il più possibile dettagliata della sintomatologia evidenziata;
- se l'infortunio/malore riguarda uno studente, avvisare anche i genitori o affidatari per richiedere eventuali informazioni sanitarie utili;
- avvisare tempestivamente la Direzione della scuola;
- utilizzare sempre guanti monouso nel caso possano comportare il contatto con fluidi corporei, (sangue, feci, saliva ecc.).

Al fine di relazionare correttamente sull'accaduto sono necessarie le seguenti informazioni:

- generalità e classe frequentata, se studente;
- data, ora, luogo dell'infortunio/malore ed eventuali attività in corso;
- breve descrizione dell'accaduto;
- indicazioni relative al tipo di danno: lesione o sintomi evidenti o soggettivi rilevati;
- nominativi dei presenti;
- interventi messi in atto.

RISCHIO LEGATO ALL'ASSUNZIONE DI ALCOL

Il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. e correzioni, *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*, prescrive che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

L'allegato 1 <<Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi>> dell'*Intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano* del 16.3.2006, riporta espressamente al punto 6): <<attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado>>.

L'Istituzione scolastica ha quindi provveduto alla valutazione e gestione del rischio legato all'assunzione di alcol contenuta nel DVR adottato.

Nella scuola non vengono distribuite, somministrate e conseguentemente non vengono assunte bevande alcoliche.

Il divieto è esteso presso qualunque eventuale punto di ristoro, nei distributori automatici ed in generale all'interno di tutto il perimetro scolastico. In considerazione della valenza educativa del luogo di lavoro il divieto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche è esteso a tutto il personale dipendente, non solo a quello docente, agli allievi ed a tutti frequentatori della scuola.

All'interno degli edifici scolastici vengono esposti appositi cartelli al fine di segnalare il divieto.

Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone è attribuita la vigilanza in merito al rispetto del divieto alle figure individuate quali *Dirigenti* e *Preposti* (secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008) nel funzionigramma dell'Istituzione scolastica circa la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il mancato rispetto del divieto di assunzione di alcol sul posto di lavoro può comportare sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

Ai fini di una corretta informazione sui rischi legati all'assunzione di alcol, da intendersi quale primaria misura di prevenzione, la Scuola adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale:

- Regione Lazio. Assessorato alla salute. Direzione regionale assetto istituzionale prevenzione e assistenza territoriale, *Alcol e lavoro? non sei sicuro!*
- Emanuele Scafato (Istituto Superiore di Sanità), Valentino Patussi (Università degli Studi di Firenze), Calogero Surrenti (Università degli Studi di Firenze), Alessandro Rossi (SIMG), Laura Mezzani, Oreste Bazzani, Nicola Parisi (ISS), Rosaria Russo (ISS), Claudia Gandin (ISS), Lucia Galluzzo (ISS), Lucilla di Pasquale (ISS), Silvia Ghirini (ISS), Francesco Cicogna (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute), *Guida utile all'identificazione e alla diagnosi dei problemi alcol-relati. Alcol sai cosa bevi? Più sai meno rischi.*

Tutto il personale scolastico è tenuto a prendere conoscenza dei suddetti documenti pubblicati nel sito della scuola.

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI IN MATERNITÀ

L'Istituzione scolastica valuta i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di puerperio/allattamento, con particolare riferimento al **D. Lgs. 151/2001**, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione della normativa vigente.

La valutazione, ha quindi la finalità di:

- individuare, mansione per mansione, eventuali lavorazioni vietate;

- individuare, mansione per mansione, eventuali lavorazioni a rischio o possibili situazioni ambientali ed organizzative di rischio, nonché indicare le procedure caso per caso per evitare pericoli alle lavoratrici sia prima che dopo lo stato di gravidanza.

Di seguito si riportano le definizioni di lavoratrice in funzione delle possibili situazioni ricorrenti:

- **lavoratrice gestante:** ogni lavoratrice che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, consegnando un certificato del proprio ginecologo con la data presunta del parto;
- **lavoratrice puerpera:** ogni lavoratrice che, ai sensi della vigente legislazione in merito, informi il proprio datore di lavoro del suo particolare stato. Ad esse possono essere equiparate le lavoratrici che hanno adottato un figlio.
- **lavoratrice in periodo di allattamento:** ogni lavoratrice che, ai sensi della normativa vigente, informi del suo stato il proprio datore di lavoro.

L'INAIL indica i principali fattori generali di rischio correlati agli effetti sulla salute riproduttiva: www.inail.it, *La tutela della gravidanza nei luoghi di lavoro, 2018*.

inail. it, La tutela della gravidanza nei luoghi di lavoro, 2018.

In via preliminare sono stati indicati i rischi associati alle figure professionali presenti nella Scuola, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della definizione delle attività svolte.

DESCRIZIONE	RISCHIO	ELIMINAZIONE - PREVENZIONE - ATTENUAZIONE E CURA DELL'ORGANIZZAZIONE
Docenti	<ul style="list-style-type: none"> - Sforzo vocale - <i>Stress</i> - Danni da posture scorrette - Allergie di tipo respiratorio - Scivolamento e cadute accidentali - Rischio biologico da contatto con materiale organico - Traumi da utilizzo apparecchi/attrezzature/sussidi - Elettrocuzione da attrezzature - Danni da posture scorrette - Allergie di tipo respiratorio - Esposizione a sostanze chimiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Favorire l'alternanza delle attività e sensibilizzazione a impostazione voce - Sensibilizzazione a collaborazione - Favorire l'alternanza delle attività - Frequente pulizia dei locali - Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione - Fornire guanti in lattice e formazione specifica al primo intervento - Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di materiale in buono stato di conservazione ed a norma - Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione per attrezzature e sostanze chimiche
Collaboratrici scolastiche	<ul style="list-style-type: none"> - - - Movimentazione dei carichi - Utilizzo attrezzi per pulizia e contatto accidentale con sostanze chimiche - Scivolamento e cadute accidentali - Rischio biologico da contatto con materiale organico - Allergie di tipo respiratorio - Elettrocuzione da attrezzature 	<ul style="list-style-type: none"> - Limitare movimentazione manuale dei carichi a pesi inferiori a 5 kg e sensibilizzazione all'utilizzo dei mezzi di ausilio presenti - Utilizzo di adeguati mezzi di protezione individuale (mascherine e guanti) e tempestiva segnalazione al medico di ogni eventuale stato irritativo - Acquisizione e valutazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati - Favorire il ricambio dell'aria nei locali - Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione - Fornire guanti in lattice e formazione specifica al primo intervento - Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di materiale in buono stato di conservazione ed a norma

Dirigente Amministrativo ed Assistenti Amministrativi	- Manipolazione sostanze chimiche (toner) - Affaticamento visivo - Disturbo muscolo scheletrici per posizioni prolungate - Disturbi da <i>stress</i> per tipologia del lavoro svolto e per carico di lavoro/responsabilità - Inquinamento dell'aria - Scivolamento e cadute accidentali	- - Acquisizione e valutazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati - Favorire l'alternanza delle attività - Verifica organizzativa Divieto di fumo e pulizia frequente Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione
---	--	--

<<Le condizioni di rischio che, in ambito scolastico, potrebbero motivare l'astensione dal lavoro sono:

- **postazione eretta**: per più di metà dell'orario di lavoro;
- **movimentazione carichi**: se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg) è uguale o superiore a 0,85;
- **agenti biologici**: l'agente biologico che comporta elevato rischio di contagio, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria;
- **traumatismi**: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici;
- **utilizzo professionale di mezzi di trasporto**: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro;
- **rumore**: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori;
- **sostanze chimiche**: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute");
- **videoterminali**: l'utilizzo di PC non rappresenta una situazione di incompatibilità, ma richiede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle *variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari* (DM Lavoro, *Linee guida d'uso dei videoterminali*, del 2.10.00).>> (da I.N.A.I.L., M.I.U.R., *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola, Milano 2013*)

<<Nella scuola sono poche le condizioni lavorative incompatibili con il periodo di allattamento:

- **movimentazione carichi**: qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria, ovvero se l'indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15 kg), è uguale o superiore a 1;
- **traumatismi**: situazione che si potrebbe configurare nell'attività di assistenza di disabili psichiatrici;
- **sostanze chimiche**: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria ("rischio non irrilevante per la salute").>> (da I.N.A.I.L., M.I.U.R., *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola, Milano 2013*).

La valutazione completa condotta dall'Istituzione scolastica è riportata in una apposita sezione del Documento di Valutazione dei Rischi dove, in particolare nel paragrafo VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUALIZZATA viene specificato che quando una lavoratrice segnalerà nei modi di legge di essere in stato di gravidanza si provvederà immediatamente a ripetere la valutazione che la riguarda individualizzandola, ma utilizzando come base di partenza la valutazione dei rischi come condotta nel DVR. Sarà anche

l'occasione per verificare concretamente che non sia intervenuta alcuna variazione nell'organizzazione, nelle condizioni lavorative, nei processi produttivi e nell'ambiente di lavoro.

Si ricorda che ogni lavoratrice è tenuta a comunicare immediatamente al Datore di Lavoro il proprio stato di gravidanza appena ne viene a conoscenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marina Gallitelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Arch. Mario Giovagnoli